

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Interventi urgenti per la zootecnia (3929)	3, 6, 7
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3
Bruni Francesco	6
Cristoni Paolo	6
Felissari Lino Osvaldo	5, 6
Martino Guido, <i>Relatore</i>	3
Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi urgenti per la zootecnia (3929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi urgenti per la zootecnia ».

Ricordo che nella precedente seduta era stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto con il compito di pervenire ad una riformulazione del testo del disegno di legge. Prego pertanto il relatore di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GUIDO MARTINO, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha elaborato un testo che ci sembra possa rappresentare una soluzione equilibrata ai problemi emersi durante il dibattito in Commissione.

Ne do lettura:

ART. 1.

1. Per il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro adeguamento, secondo criteri di economicità, alle esigenze del mercato, tenendo anche conto, in particolare, del miglioramento qualitativo dei prodotti ed avendo attenzione per la zootecnia del Mezzogiorno, è istituito il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un « Fondo per la ristrutturazione ed il risanamento del settore zootecnico », al quale è attribuita la dotazione complessiva di lire 340 miliardi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

3. L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Comitato è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e provvede, entro tre mesi dalla data della sua costituzione:

a) a verificare la situazione del settore, con riferimento alle produzioni dirette e connesse e alla loro utilizzazione, trasformazione e commercializzazione;

b) a redigere, sulla base dell'anzidetta verifica, un programma di intervento che preveda:

1) le linee generali di ristrutturazione del settore in armonia con le finalità del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

2) i criteri per la più efficace gestione delle risorse finanziarie destinate al settore;

3) i criteri per il rispetto delle compatibilità ambientali negli interventi sostenuti finanziariamente a termini della presente legge.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sottopone il programma all'approvazione del CIPE con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

ART. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di cinque membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno in rappresentanza delle regioni, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5.

3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché, per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a 10 unità complessive.

ART. 4.

1. Il Comitato:

a) approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e com-

mercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformità al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dispone, a favore di società anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del 70 per cento dei costi inerenti i piani di ristrutturazione e sviluppo, anche finanziari, nonché i piani di acquisizione, fusione e di concentrazione, anche consortili approvati dal Comitato;

c) concede contributi alle Società cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera a), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle società da essi controllati sino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;

d) concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ART. 5.

1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per il 51 per cento da istituti di credito di diritto pubblico e da enti pubblici anche territoriali, e per la quota restante da istituti creditizi, privati o cooperativi o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatili dal Comitato di cui all'articolo 1, nonché i seguenti compiti:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui il comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.

ART. 6.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre ciascuno dei restanti membri è rispettivamente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in numero di due, dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale.

ART. 7.

1. Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attività del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordina-

mento dell'attività dello stesso con gli obiettivi del Piano agricolo nazionale.

ART. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 340 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1989 e di lire 280 miliardi nell'anno 1990, cui si provvede:

a) quanto a lire 280 miliardi per l'anno 1990, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, intendendosi corrispondentemente ridotta di lire 140 miliardi ciascuna delle somme di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 752 del 1986;

b) quanto a lire 60 miliardi, per l'anno 1989, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7542 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto risulta più ridotto, nella stesura, rispetto a quello originariamente presentato dal Governo. In esso, inoltre, sono state recepite alcune proposte avanzate dalle associazioni professionali.

LINO OSVALDO FELISSARI. Ritengo che sia indispensabile disporre di un certo intervallo di tempo per poter esaminare con calma il testo del Comitato ristretto, anche al fine di presentare ad esso gli emendamenti che avevamo preannunciato. In proposito, sarebbe utile conoscere in anticipo gli eventuali emendamenti che il Governo e i gruppi di mag-

gioranza intendono presentare, per poter procedere ad una valutazione coerente dell'intera materia al nostro esame. Tutto ciò senza venire meno all'impegno politico che abbiamo assunto per quanto attiene all'esito finale del provvedimento, la cui approvazione definitiva dovrebbe avvenire verosimilmente la prossima settimana.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti tesi a migliorare il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Vi sono alcuni problemi da superare, soprattutto per quanto riguarda eventuali contrasti con la CEE, anche se va riconosciuto che miglioramenti sono stati già fatti rispetto al testo che avevamo acquisito in via informale nella giornata di ieri. Il concetto di « sviluppo », incompatibile con le finalità del provvedimento e che mai sarebbe stato accettato dalla CEE, è stato corretto con quello di « ristrutturazione » che meglio si adatta alla natura dell'intervento straordinario della normativa in questione.

Il Governo nutre forti perplessità per la parte relativa alla istituzione di una amministrazione fuori bilancio poiché si tratta di un tipo di gestione che è stato sempre bocciato dal Ministero del tesoro, nonché per quanto riguarda la composizione del comitato relativo alla società di gestione (che non dovrebbe avere natura finanziaria).

Una modifica che sarà proposta in sede di esame dell'articolato è quella relativa al rischio di cambio, questione fortemente avversata dal Ministero del tesoro.

Sulla linea di queste considerazioni il Governo invita la Commissione ad approvare il provvedimento pur con le modifiche testé preannunciate.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 14,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge.

LINO OSVALDO FELISSARI. Siamo d'accordo sul fatto che si debba considerare acquisito il testo elaborato dal Comitato ristretto, sul quale preannunciamo la presentazione di alcuni emendamenti poiché riteniamo che il testo medesimo non risponda alle finalità che ci proponiamo.

Dal momento che siamo venuti a conoscenza dell'edizione definitiva del Comitato ristretto soltanto questa mattina, desideriamo approfondire tale formulazione. Del resto il nostro « immaginario » è stato abbastanza sollecitato in questi ultimi giorni. Pertanto; ai fini della presentazione dei nostri emendamenti, chiediamo un rinvio del seguito della discussione ad un'altra seduta.

FRANCESCO BRUNI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano al testo elaborato dal Comitato ristretto, che rappresenta anche il frutto di un dibattito avvenuto all'esterno di questa Commissione tra le parti sociali.

A mio avviso le soluzioni raggiunte sono equilibrate, in quanto tendono a risolvere il problema della crisi del settore della zootecnia prevedendo l'intervento governativo per il risanamento e la ristrutturazione del settore medesimo. Ripeto: la soluzione mi pare equilibrata poiché il provvedimento istituisce, da una parte, un comitato con la doppia funzione di programmazione e di attuazione della normativa vigente nel settore, dall'altro istituisce una società per azioni che opererà direttamente gli interventi di ristrutturazione.

Questi sono i motivi che ci spingono ad esprimerci favorevolmente; naturalmente, siamo disponibili a miglioramenti del testo soprattutto per quanto riguarda eventuali correzioni formali che saranno forse indispensabili data la fatica che è costata l'elaborazione del testo medesimo.

PAOLO CRISTONI. Ritengo che il testo al nostro esame risponda all'esigenza di affrontare con urgenza i problemi che ci sono stati evidenziati anche dalle organizzazioni interessate. Esprimo, pertanto, il

mio pieno apprezzamento sia per la forma sia per la sostanza del provvedimento.

Tuttavia, dal momento che dovremo attendere i pareri delle Commissioni I e V, ci riserviamo di presentare eventuali proposte di modifica che dovessero rendersi necessarie in ottemperanza ai pareri stessi. Ciò al fine di pervenire ad una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

In conclusione, pur riservandoci di formulare in seguito altre osservazioni, esprimiamo il nostro assenso affinché il provvedimento in discussione prosegua il proprio iter.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'approvazione del disegno di legge in esame consentirebbe al nostro paese di eliminare alcuni degli ostacoli che impediscono di mettersi al passo con le agricolture più avanzate degli altri paesi europei. Sarà possibile, inoltre, in vista della scadenza del 1992, approvare provvedimenti organici a favore della zootecnia al fine di eliminare quelle « rigidità » che finora hanno caratterizzato il settore, suscitando la preoccupazione del Governo.

Si è ritenuto, quindi, necessario predisporre uno strumento agile, rappresentato dal testo in discussione, in ordine al quale il Governo si è opposto ad alcune proposte di modifica che avrebbero comportato un suo appesantimento.

Mi auguro, pertanto, che il disegno di legge venga approvato rapidamente dalla Commissione agricoltura, anche se non posso fare a meno di ribadire la riserva, che ho già avuto modo di esprimere, in relazione al rischio di cambio. Il Go-

verno, inoltre, si è dichiarato disponibile a sopportare altre rinunce, sempre al fine di consentire la sollecita approvazione del provvedimento; mi auguro, pertanto, che quest'ultimo possa raggiungere gli obiettivi per i quali è stato concepito, primo fra tutti quello di consentire l'adozione di misure organiche a favore del settore zootecnico.

Il Governo, da parte sua, si impegna a portare avanti il piano di settore, cui ho già fatto riferimento; si tratta, infatti, di una responsabilità cui non intendiamo sottrarci.

In conclusione, desidero sottolineare che se si introducessero modifiche sostanziali al provvedimento in esame, probabilmente si allontanerebbe nel tempo la sua approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo-base per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il testo del Comitato ristretto sarà inviato alle Commissioni consultive per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 14 dicembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO